

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Consiglio regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 1 e 2 dicembre 2005

Progetti di legge regionali e statali

A cura di: Giovanni Fantozzi

PROGETTO DI LEGGE N. 388/2005 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

D'iniziativa della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA.

Il progetto in esame si propone di riformare in modo organico gli interventi di sostegno al settore della cooperazione mutualistica, in sostituzione della vigente L.R. 22/90. L'assunto che muove il provvedimento è, da un lato, l'alta valenza economico-sociale svolta dalla cooperazione in Emilia-Romagna: le imprese sono circa 8.000 e in alcuni comparti come l'agricoltura, la trasformazione alimentare, le costruzioni, l'edilizia, nonché l'assistenza sociale, esse svolgono un ruolo fondamentale ed in forme altamente competitive sul piano economico. Dall'altro lato, l'evoluzione dell'esperienza cooperativa rende necessari nuovi strumenti che consentano di poter cogliere tutte le potenzialità offerte dal mercato, tenuto anche conto che l'entrata in vigore della nuova legislazione riguardante le imprese cooperative (Legge 142/01, Dlgs 220/02, Riforma del diritto societario), ha visto confermata la loro natura mutualistica e prospettato l'allargamento delle loro possibilità imprenditoriali. Il progetto di legge intende soprattutto valorizzare la funzione sociale ed il valore peculiare della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo; funzione e valore riconosciuti dalla Costituzione italiana e ora richiamato anche nel nuovo Statuto della Regione. Un ruolo centrale viene affidato alle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione, le cui azioni verranno sostenute dalla Regione tramite appositi interventi.

Inoltre, al fine di favorire una relazione sempre più diretta tra la Regione e le organizzazioni, il progetto di legge istituisce (art. 3) una Consulta della cooperazione che avrà il compito di esprimere pareri riguardo alla programmazione regionale, allo sviluppo della cooperazione e alle politiche economiche e sociali. Nella proposta di legge sono anche previste azioni della Regione a sostegno di programmi per lo sviluppo e la promozione cooperativa. Tali interventi verranno realizzati tramite uno strumento ispirato al metodo della programmazione negoziata mediante accordi, da stipularsi tra la Regione e le organizzazioni rappresentative di categoria, che potranno prevedere una pluralità di iniziative tra loro coordinate. La legge, inoltre, prevede altri strumenti agevolativi, nella forma di contributi a fondo perduto, a favore delle imprese cooperative di nuova costituzione, per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto (artt. 7-9). In tale ambito, particolare attenzione viene prestata al settore delle cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti di particolare valore sociale. Per agevolare la programmazione regionale in materia di cooperazione e la definizione delle politiche regionali in tale ambito, il progetto di legge istituisce, inoltre, all'art. 5, un osservatorio con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni di tipo economico, storico e sociologico sulla cooperazione. Infine la Regione è autorizzata a partecipare, unitamente alle associazioni cooperative ed altri soggetti pubblici e privati, alla istituzione di una Fondazione per la cooperazione Emiliano-Romagnola (art. 6). Tale fondazione dovrà avere come

scopo la promozione e l'attivazione di ricerche, studi, convegni e seminari riguardanti il movimento cooperativo nonché l'aggiornamento di un archivio storico e di un centro di documentazione sul movimento cooperativo.

PROGETTO DI LEGGE N. 35/2005 DELLA REGIONE CALABRIA

Di iniziativa della Giunta regionale della Calabria

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - CREL - ART. 56 STATUTO REGIONALE

Il presente progetto di legge dà attuazione ad una norma dello Statuto della Regione Calabria che, appunto istituisce il CREL, quale organo con funzioni di consulenza, studio, e ricerca in tema di politica economica, bilancio e programmazione, sviluppo e mercato del lavoro, sia per il Consiglio stesso che per la Giunta regionale.

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che ha sede presso il Consiglio regionale, è composto da 30 membri, che devono avere precise competenze in materia economica e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso, su proposta di diverse organizzazioni (art. 3).

Il Presidente è nominato, sempre con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale (art. 4).

Le funzioni del CREL sono elencate all'articolo 2: essenzialmente, si tratta di un organo con funzione consultiva; esprime pareri entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, salva la possibilità di una proroga, in caso di materie particolarmente complesse.

Svolge anche una funzione attiva, potendo assumere iniziative di analisi, studio, ricerca sulla realtà socio-economica, sull'impatto della legislazione e sulle prospettive concernenti l'evoluzione della società e dell'economia regionale.

Il CREL deve presentare annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma delle proprie attività per l'anno successivo, con l'indicazione del fabbisogno finanziario; entro il 31 marzo di ciascun anno deve inviare al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte (art. 6).

PROGETTO DI LEGGE N. 153/2005 DELLA REGIONE LIGURIA

Di iniziativa della Giunta regionale della Liguria

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE

Il provvedimento si articola in due parti: la prima ha lo scopo di favorire la diffusione dell'esercizio cinematografico in Liguria; la seconda parte mira alla

istituzione di due organismi, la Film Commission regionale e una mediateca regionale.

Tra le finalità indicate all'articolo 1, c'è lo sviluppo e l'innovazione della rete delle sale cinematografiche, favorendo anche la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale di lavoratori e dipendenti.

L'articolo 2 elenca i principi in base ai quali dovranno essere incentivati lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica; tra gli altri c'è anche quello della salvaguardia dei centri storici e delle zone montane o particolarmente svantaggiate.

L'articolo 4 stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

La Film Commission regionale è una associazione tra enti promossa e sostenuta direttamente dalla Regione, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che possono partecipare in qualità di soci fondatori.

Tra gli scopi della Commission c'è la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale, delle risorse professionali e tecniche, per creare le condizioni che possano attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane e estere.

Si vuole altresì sostenere la produzione e la circolazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, anche per promuovere e diffondere l'immagine e la conoscenza della Liguria.

Infine, la Commission dovrebbe coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, lo studio e la ricerca.

L'articolo 9 istituisce una mediateca regionale per favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare attenzione a quello che riguarda la regione Liguria.

PROGETTO DI LEGGE N. 47/2005 DELLA REGIONE ABRUZZO

Di iniziativa dei consiglieri Santoni, Orlando, Melilla, Caporale, La Morgia, Bosco

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

L'organo che il progetto di legge vuole istituire è nominato dal Consiglio regionale ad inizio di legislatura e cessa con lo scioglimento dello stesso Consiglio.

L'organo è composto dal Garante e da due coadiutori che lo aiutano nell'esercizio delle sue funzioni (art. 2).

L'articolo 1 chiarisce che le persone sottoposte a misure restrittive sono sia i soggetti presenti negli istituti penitenziari o in centri di prima accoglienza sia persone ospitate in strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento

sanitario obbligatorio sia, infine, individui sottoposti ad altre misure restrittive della libertà personale.

L'Ufficio del Garante dovrebbe collaborare con tutte le amministrazioni statali competenti per garantire il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, il diritto all'istruzione e alla formazione professionale. Il Garante può assumere iniziative e fare proposte alle amministrazioni che si occupano dei soggetti interessati; può proporre interventi amministrativi e legislativi agli organi della Regione per la tutela dei diritti delle persone interessate (art. 5).

Si prevede anche la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le amministrazioni interessate (art. 6).

Infine, l'articolo 7 impone all'Ufficio la redazione di una relazione annuale sui risultati ottenuti da sottoporre alla Giunta e al Consiglio regionale.

PROGETTO DI LEGGE N. 148 DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Di iniziativa della Giunta regionale del Friuli-VeneziaGiulia

INTERVENTI SPECIALI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA INFORMATICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il provvedimento si inserisce nel Piano strategico regionale, che ha come finalità l'impulso e il sostegno allo sviluppo di processi di innovazione nell'organizzazione delle attività produttive e dei servizi del sistema economico del Friuli-Venezia Giulia.

Questo progetto di legge, in particolare, mira a promuovere una più ampia divulgazione della cultura informatica di base e una maggiore diffusione dei nuovi strumenti di comunicazione telematica tra quei soggetti che hanno una minore facilità di accesso a queste conoscenze: anziani, donne che non esercitano attività professionale. Con questo piano di interventi si cerca di promuovere un'offerta di servizi e di incentivi finanziari, rivolti a soddisfare la domanda effettiva e potenziale di cultura informatica di base tra le fasce di popolazione sopra indicate.

Il primo tipo di interventi prevede di fare partecipare i soggetti beneficiari a speciali programmi di attività didattiche, finanziate con fondi pubblici, adattati alle specifiche esigenze dei partecipanti, pur assumendo, come termine di riferimento, gli standard di competenze informatiche di base riconosciuti a livello europeo (patente informatica europea). Prevista anche l'assegnazione di incentivi per l'acquisto di un personal computer o di altri servizi informatici o telematici.

Il secondo tipo di interventi è finalizzato alla creazione o al potenziamento, presso strutture locali istituzionalmente dedicate a funzioni di servizio al pubblico (biblioteche, scuole, centri di aggregazione giovanili) di postazioni informatiche destinate alla fruizione pubblica.

Nella realizzazione degli interventi è previsto la importante collaborazione di Enti locali e Università.